

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1

è possibile avere file della contabilità editabile e il nominativo di chi ha presentato offerta sui REDIROCK?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1:

1. In merito alla richiesta del file editabile

Si precisa che la documentazione ufficiale di gara è costituita dagli elaborati progettuali e contabili pubblicati sulla piattaforma nei formati resi disponibili dalla Stazione appaltante/CUC.

Eventuali file sorgente o editabili, ove esistenti, non costituiscono documenti ufficiali di gara e non sono necessari ai fini della formulazione dell'offerta, dovendo gli operatori economici fare riferimento esclusivo agli elaborati progettuali pubblicati e alla *lex specialis*.

Resta fermo che qualsiasi eventuale integrazione documentale ritenuta utile dalla Stazione appaltante potrà avvenire esclusivamente mediante pubblicazione sulla piattaforma, in favore di tutti gli operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e *par condicio*.

2. In merito alla richiesta del nominativo relativo ai sistemi "REDIROCK"

La richiesta non può essere accolta.

L'operatore economico è tenuto a formulare la propria offerta in piena autonomia, sulla base delle caratteristiche tecniche, dimensionali e prestazionali richieste dagli elaborati progettuali e dalla disciplina di gara.

Ogni eventuale riferimento a prodotti, sistemi, tecnologie o soluzioni commerciali deve intendersi effettuato in funzione meramente descrittiva e prestazionale, con ammissibilità di soluzioni equivalenti, ove rispondenti alle caratteristiche richieste dalla documentazione di gara e alla normativa vigente in materia di specifiche tecniche.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale equivalenza della soluzione proposta dovrà essere rappresentata e documentata dall'operatore economico in sede di offerta, mediante elementi tecnici idonei a dimostrare la conformità sostanziale e funzionale della soluzione offerta rispetto alle prestazioni e ai requisiti richiesti dagli elaborati progettuali, senza possibilità di integrazioni postume dell'offerta tecnica.

Pertanto, anche a tutela della *par condicio* dei concorrenti e della regolarità della procedura, non sono ostensibili in questa fase eventuali nominativi di operatori o fornitori consultati in sede progettuale, trattandosi di elementi non necessari alla predisposizione dell'offerta e non idonei a integrare o modificare la *lex specialis*.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2

In riferimento alla gara in oggetto, chiediamo indicazioni su come procedere per la compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) essendo che, il file " xml "

presente nella documentazione di gara, in fase di caricamento sulla piattaforma " m-dgue" (<https://inaf.ubuy.cineca.it/m-dgue/dgue-home>) , risulti essere errato.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2:

In riscontro al quesito, si comunica che la CUC/Stazione appaltante ha provveduto a caricare tra i documenti di gara il DGUE in formato XML utilizzabile ai fini della compilazione.

Il precedente file XML deve pertanto intendersi sostituito dal file aggiornato pubblicato sulla piattaforma tra i documenti di gara, che costituisce l'unico modello da utilizzare ai fini della compilazione del DGUE per la presente procedura.

Gli operatori economici sono pertanto tenuti a utilizzare il file DGUE aggiornato reso disponibile sulla piattaforma, procedendo alla relativa compilazione e sottoscrizione secondo le modalità previste dal disciplinare di gara e dalla piattaforma telematica.

Resta fermo che il DGUE dovrà essere completo delle dichiarazioni richieste dalla *lex specialis* e dalla normativa vigente, anche con riferimento ad eventuali ausiliarie, consorziate esecutrici, mandanti o altri soggetti per i quali la disciplina di gara richieda la produzione della relativa documentazione.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 3

La scrivente impresa ha già provveduto a far emettere la garanzia provvisoria richiesta per la partecipazione alla gara; tuttavia, la stessa riporta la validità/scadenza calcolata sulla recedente data di presentazione dell'offerta.

Con la presente si chiede cortesemente di voler confermare se la suddetta garanzia provvisoria possa ritenersi comunque valida ai fini della partecipazione alla procedura, oppure se sia necessario procedere con l'emissione di appendice di proroga/integrazione o con nuova garanzia aggiornata alla nuova scadenza dei termini di gara.

Si resta in attesa di cortese riscontro, al fine di procedere correttamente entro i termini revisti.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 3:

In merito al quesito formulato, si precisa che la garanzia provvisoria deve essere coerente con il termine ultimo di presentazione delle offerte previsto dalla *lex specialis*, come eventualmente differito, e deve avere la validità minima richiesta dal disciplinare di gara, pari a 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Pertanto, ove la garanzia già emessa risulti comunque valida per almeno 180 giorni dal nuovo termine di presentazione delle offerte, la stessa potrà essere utilizzata.

Ove, invece, la garanzia sia stata rilasciata con scadenza parametrata al precedente termine di presentazione dell'offerta e non copra il nuovo periodo minimo di validità richiesto dalla *lex specialis*, l'operatore economico dovrà produrre, entro il termine di presentazione delle offerte, alternativamente:

- appendice di proroga/integrazione della garanzia già emessa, debitamente sottoscritta dal garante e riferita alla presente procedura;

- nuova garanzia provvisoria conforme alla disciplina di gara.

Resta fermo che eventuali carenze o irregolarità della garanzia provvisoria potranno essere oggetto di soccorso istruttorio nei soli limiti consentiti dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, ove si tratti di mere irregolarità formali o documentali riferite a una garanzia comunque costituita anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non è invece consentita la formazione o produzione postuma di una garanzia sostanzialmente nuova, ove ciò comporti la violazione della *par condicio* tra i concorrenti.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 4

Con riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto si chiede il presente quesito: se alla compilazione del Computo Metrico Estimativo delle migliorie e delle relative Analisi dei Prezzi da inserire nella Busta C (art. 18 del Disciplinare) le lavorazioni aggiuntive migliorative debbano essere indicate nel computo con il loro prezzo unitario già al netto del ribasso percentuale offerto o con importo pari a zero, al fine di garantire la perfetta corrispondenza con l'importo complessivo dell'offerta economica.

in attesa di un gentile riscontro, si porgono

cordiali saluti

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 4:

Con riferimento al quesito formulato, si precisa che le lavorazioni aggiuntive e/o migliorative offerte in sede di gara sono da intendersi ricomprese nell'offerta complessiva dell'operatore economico e non possono comportare alcun maggiore onere a carico della Stazione appaltante, come espressamente previsto dal disciplinare di gara.

Ai fini della corretta compilazione della documentazione di offerta, occorre distinguere tra:

- a) la documentazione tecnica contenuta nella Busta B, che deve essere priva di qualsiasi indicazione economica, diretta o indiretta, e deve quindi contenere computi e quadri comparativi esclusivamente non estimativi;
- b) la documentazione economica contenuta nella Busta C, nella quale devono essere inseriti il computo metrico estimativo delle migliorie offerte, il quadro comparativo estimativo globale e, ove occorrenti, i nuovi prezzi unitari e le relative analisi.

Nel computo metrico estimativo delle migliorie e nelle analisi prezzi non dovranno essere indicati importi pari a zero, dovendo le migliorie essere rappresentate con prezzi unitari e importi idonei a consentire alla Commissione e alla Stazione appaltante la valutazione del relativo contenuto tecnico-economico, anche ai fini di eventuali verifiche di congruità.

Resta fermo, tuttavia, che il relativo costo resta integralmente a carico dell'operatore economico e non determina alcuna variazione in aumento dell'importo contrattuale. A tal fine, il quadro economico/comparativo estimativo dovrà essere strutturato in modo da garantire piena coerenza con l'offerta economica complessiva, evidenziando che le migliorie sono offerte senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante.

Il ribasso percentuale offerto deve essere applicato all'importo posto a base di gara nei termini previsti dal disciplinare, senza che l'inserimento delle migliorie possa alterare l'importo complessivo dell'offerta economica. In caso di discordanza tra i documenti economici di dettaglio e il dato inserito nel file di offerta economica, troverà applicazione la previsione del disciplinare secondo cui prevale il dato inserito nel file dell'offerta economica.

Si precisa, a scanso di equivoci, che il valore economico delle lavorazioni migliorative deve rimanere integralmente a carico dell'operatore economico e non può determinare alcuna variazione in aumento dell'importo offerto.

L'importo finale dell'offerta economica dovrà pertanto restare coerente con l'importo dei lavori posto a base di gara, come ribassato dall'operatore, dovendo le migliorie intendersi incluse nell'offerta e prive di oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 5

La scrivente impresa chiede:

1) in riferimento alla garanzia provvisoria da costituire essa va calcolata sull'importo complessivo del progetto € 2.986.332,36 oppure sull'importo dei lavori € 1.945.303,90?

2) al punto 7.3 del disciplinare "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei....." viene riportato che "nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 94 del codice". All'ultimo capoverso si legge: "nel caso di raggruppamento, detto requisito (nel nostro caso cat. og 3 IV) deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria." Ciò è in contrasto con il nuovo Codice (art. 68 D.lgs. 36/2023) in quanto in esso non è più richiesta una quota maggioritaria per la mandataria. Per cui si chiedono delucidazioni in merito.

Saluti

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 5:

1) La garanzia provvisoria deve essere calcolata sull'importo complessivo dei lavori indicato nel disciplinare di gara, al netto di IVA, pari a € 1.945.303,90, comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera.

Non deve, invece, essere assunta quale base di calcolo la diversa e maggiore somma riferita al quadro economico complessivo dell'intervento.

2) In riscontro al quesito, si precisa che la previsione contenuta al punto 7.3 del disciplinare deve essere letta e applicata in coerenza con la disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.

In tale prospettiva, il riferimento alla misura maggioritaria della mandataria non può essere inteso come introduzione di una causa autonoma di esclusione, né come imposizione di un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dal Codice e dalla disciplina di gara, dovendo il

requisito di qualificazione relativo alla categoria OG3, classifica IV, essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Resta fermo che ciascun operatore economico componente il RTI deve essere qualificato per la quota di prestazioni che dichiara di assumere ed eseguire, nel rispetto della disciplina vigente e della documentazione di gara.

Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente procedura, non è richiesta una quota maggioritaria di qualificazione o di esecuzione in capo alla mandataria, non ricorrendo nel caso di specie una diversa previsione normativa inderogabile.

Resta altresì ferma la responsabilità dei componenti del raggruppamento nei confronti della Stazione appaltante secondo quanto previsto dal Codice.

CHIARIMENTO N. 6

A chiarimento della documentazione di gara, si precisa che il contributo ANAC dovuto dagli operatori economici è quello indicato al punto 12 del disciplinare di gara, pari a € 165,00, in coerenza con l'importo posto a base della presente procedura e con quanto risultante dal sistema ANAC per il relativo CIG.

Il diverso importo di € 77,00 riportato nella checklist della Busta A deve intendersi quale indicazione meramente riepilogativa non coerente con la specifica previsione del punto 12 del disciplinare, che disciplina espressamente il pagamento del contributo ANAC.

Pertanto, ai fini della partecipazione alla procedura, gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla documentazione amministrativa la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC nell'importo corretto di € 165,00.

Ove un operatore economico abbia già effettuato un versamento di importo inferiore facendo affidamento sul dato riportato nella checklist, dovrà procedere alla relativa integrazione secondo le modalità consentite dal sistema ANAC e allegare la documentazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione.

Resta fermo che eventuali irregolarità meramente documentali relative alla prova del pagamento saranno valutate dalla Stazione appaltante nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dal soccorso istruttorio, nel rispetto della par condicio tra gli operatori economici.